




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Ufficio del Bilancio

Documento n. 18 - 2020

DDL 832 A
Modifiche di norme in materia finanziaria.

Nota di lettura e riferimenti normativi

XVII Legislatura - 28 settembre 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Art.1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo

NOTA

Lo scopo dell'articolo 1 del disegno di legge è di far cessare il contenzioso costituzionale di cui all'impugnativa del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale vengono mossi dei rilievi alle previsioni dell'art. 12 della legge regionale 13 del 2019, legge recante "Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'".

L'articolo in questione, rubricato "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa" interviene in materia di contabilità con riferimento all'assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, modificando le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2018. Le modifiche riguardano specificamente il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2017, disavanzo che viene rideterminato fissandone inoltre i tempi di riparto in quattro annualità (2018, 2019, 2020 e 2021) anziché nei tre anni di cui alla precedente normativa.

Secondo il Consiglio dei ministri la norma censurata si pone in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e) (competenza legislativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili), e 81, terzo comma, della Costituzione (principio della necessità della copertura finanziaria degli oneri legislativi).

In particolare la delibera del CDM citata solleva due questioni:

- evidenza una incongruità in merito al totale delle somme risultante dal disavanzo oggetto del ripiano, con particolare riguardo alle previsioni della lettera a) comma 2 del citato articolo 4 della legge 21/2018;
- evidenza altresì che il ripiano del disavanzo è stato rateizzato in quattro annualità anziché nelle tre normativamente previste dalle vigenti disposizioni di contabilità.

In particolare, il Consiglio dei ministri afferma che le previsioni censurate *"risultano in contrasto con l'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto interviene a valere sul bilancio 2021, esercizio non considerato nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la legge regionale di bilancio 2018"* ed inoltre che *"- il comma 1, lett. d), prevede la copertura di oneri mediante l'utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione del ripiano del disavanzo di cui alla citata Delibera n. 30 (del 2019). Tali risorse di fatto non trovano riscontro nel bilancio in quanto correlate alla previsione di minori quote annuali di disavanzo da recuperare deliberate in contrasto con la disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.*

Per quanto rappresentato, si ritiene di dover impugnare l'articolo in esame per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione."

Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge in esame si compone di due commi. Con il comma 1 si abroga la norma modificata da quella oggetto dell'impugnativa (e cioè la lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge 21 del 2018, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 13 del 2019), con l'intenzione quindi di far cessare le ragioni del contendere. Con

il secondo comma, si chiarisce che le norme della legge 30 del 2019 avevano provveduto a riallineare le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione alle previsioni normative di contabilità nazionale ed in particolare a quelle contenute nell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118 e ss.mm. ii.

Nell'ordinamento regionale oggi il ripiano del disavanzo è normato dalle previsioni della LR 30/2019 che ha totalmente riscritto i profili contabili del predetto ripiano del disavanzo di amministrazione con ciò superando, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, le criticità sollevate dal Governo nazionale.

Si riportano in particolare, per quanto riguarda le eventuali ricadute finanziarie le considerazioni espresse nella relazione tecnica del Governo che sul punto sostiene quanto in appresso:

“In particolare in merito alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si rappresenta che le stesse servono a precisare che con l'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021 cessano di avere vigore le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2, della L.R. 21/2018 come modificato dall'art. 12 della L.R. 13/2019 in merito alla determinazione dell'importo delle quote di Disavanzo per gli anni 2019 e successivi e trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 4 della citata legge regionale n. 30/2019.”

Alla luce delle superiori considerazioni si chiede al Governo di chiarire se sia necessario o meno provvedere alla abrogazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della LR 21/2018.

Art. 2

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

NOTA

Lo scopo dell'articolo 2 del disegno di legge è di far cessare il contenzioso costituzionale di cui all'impugnativa del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 con la quale vengono mossi dei rilievi sulle previsioni dell'art. 5 della legge regionale 13 del 2019 “disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”.

Preliminarmente, si ricorda che lo Stato con l'art 1 comma 883 della legge 145 del 2018 ha destinato 540 milioni di euro ai liberi consorzi di comuni ed alle città metropolitane per spese di manutenzione straordinaria di scuole e strade e che tali somme sono trasferite dallo Stato alla Regione in più annualità.

Con l'art. 5 impugnato il Ragioniere generale della Regione è stato autorizzato a compiere operazioni finanziarie per la attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro a valere sui 540 milioni di euro di cui sopra. Con le medesime disposizioni i liberi consorzi comunali e le città metropolitane vengono autorizzati ad utilizzare fino al 20 per cento delle predette somme per il pagamento di mutui già accesi.

Il CDM come sopra detto ha impugnato l'articolo 5 ed ha rilevato quanto in appresso: “si

evidenzia che la disposizione in esame non è pienamente coerente con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti e, peraltro, comporta impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto. Pertanto, si rileva un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione."

Per quanto sopra, attraverso le disposizioni contenute nell'art. 4 si modifica l'art. 5 della legge 13 del 2019, riconducendo lo stesso allo spirito originario della norma statale che prevede che le somme vengano utilizzate per nuovi investimenti. Della originaria formulazione dell'art. 5 resterebbe quindi la sola autorizzazione per l'operazione finanziaria di attualizzazione delle somme e la norma finanziaria per la copertura dei relativi oneri.

Si segnala infine che il termine del 31 marzo 2020 (relativo all'avvio delle operazioni di attualizzazione), citato nella lettera a) del comma 1, è già spirato e che pertanto occorre modificarlo in una data successiva a quella di approvazione della presente legge.

Art. 3

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di Riscossione Sicilia

NOTA

Con le disposizioni contenute nell'art. 3 del DDL in esame si consente a Riscossione Sicilia di differire il termine per il riversamento decadale delle somme incassate, allineando le scadenze ai nuovi termini fissati a seguito delle sospensioni delle attività di riscossione. I nuovi termini per i riversamenti decadal decorrono dall' 1 di novembre 2020 (invece che dall'1 di ottobre 2020) e terminano il 10 dicembre 2020 (invece del 30 novembre 2020).

La disposizione in esame, per quanto si legge nella relazione tecnica del Governo, non necessita di copertura finanziaria in quanto i riversamenti dovranno essere effettuati entro l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese

NOTA

Con le disposizioni contenute nell'art. 4 in esame si modificano le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 8 del 2018, rubricato "Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia regionale". In particolare il comma 1 del predetto articolo 5 prevede l'utilizzo dello strumento finanziario di garanzia "*tranchéd cover*". Tale strumento, a parere del Governo della Regione, non è più confacente alle necessità delle imprese siciliane.

Le modifiche che si vorrebbero introdurre mirano a mettere a disposizione delle imprese siciliane strumenti finanziari flessibili capaci di far fronte alle loro esigenze di liquidità. Per ulteriori dettagli sulle modalità operative del nuovo strumento proposto, sui suoi effetti e sulle ricadute sull'ordinamento e sull'economia siciliana si rinvia alla dettagliata relazione del governo che si allega al presente lavoro.

Art. 5

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale

NOTA

Con la modifica proposta all'art. 7 della legge regionale 9 del 2020, il Governo si propone di evitare che in maniera artificiosa alcuni soggetti possano approfittare impropriamente dei benefici fiscali e di restringere la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, limitando l'applicazione della norma agevolativa a coloro che alla data di pubblicazione della legge si trovavano nella condizione oggettiva di proprietari dei veicoli interessati


EMENDAMENTO

ART.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 08/05/2018 n. 8

All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole da: "prioritariamente" a "Regione" sono sostituite dalle seguenti: "destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti o altro idoneo organismo da individuarsi nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici. Per far fronte ai costi aggiuntivi discendenti dagli accordi stipulati con i soggetti di cui al presente comma, per un massimo € 1.633.313, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 616820 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2020";
- il comma 3 è soppresso;
- il comma 4 è così sostituito: "Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e ss.mm.ii o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.".



ARMAO

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato alla modifica della strategia di impiego delle risorse destinate allo strumento finanziario "Fondo Tranché Cover Sicilia", ai sensi di quanto normato dall'art. 5 della L.R. 8/2018, in quanto ritenuto non confacente rispetto alle cogenti necessità delle imprese siciliane, alla luce dell'attuale situazione economica di estrema criticità, causata dalla pandemia tuttora in corso. Tale assunto è stato confermato anche dall'Associazione Bancaria Italiana e da Assoconfidi, che hanno espresso il proprio avviso in merito all'inidoneità dello strumento delle "garanzie di portafoglio" in una fase economica di grave crisi di liquidità da parte delle imprese.

La Banca Europea degli Investimenti ha proposto alla Regione Siciliana un Accordo di finanziamento per la gestione di un Fondo "Emergenza Imprese", facente parte di una piattaforma di Fondo di fondi per il supporto alle imprese nel contesto dell'emergenza Covid-19. Tale strumento consente di fornire risorse finanziarie sotto forma di prestiti a medio/lungo termine a tasso zero, in particolare per PMI e micro imprese, appartenenti a filiere colpite dalla crisi, al fine di coprire anche il fabbisogno di capitale circolante.

Il finanziamento del Fondo prevede l'apporto da parte della Regione di una somma non inferiore ai 50 milioni di euro, tramite l'utilizzo di fondi regionali o fondi SIE da programmi operativi regionali.

Il predetto finanziamento del Fondo - attraverso la presente proposta di modifica normativa dell'art.5 della L.R. 8/2018 - sarà garantito in parte con le somme precedentemente stanziare per lo strumento finanziario "Fondo Tranché Cover Sicilia", pari ad € 25.969.442,65, mentre le ulteriori risorse saranno acquisite con la riprogrammazione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020.

La tipologia di Accordo comporta altresì delle spese addizionali (es: costi associati a controversie, costi relativi ad audit esterno del Fondo, costi per informazione e marketing, ecc) che ammontano al massimo a 1.633.313 euro.

La soppressione del comma 3 si giustifica in quanto lo stesso comma prevede l'emanazione di disposizioni attuative connesse alla destinazione originaria dei fondi che si intende variare con la presente proposta normativa. Segue prospetto analitico di ripartizione somme:

Dotazione Accordo tra Regione Siciliana e BEI - Fondo Emergenza Sicilia - PO FESR SICILIA 2014-2020
Azione 3.6.2 (*)

1) Dotazione da rendicontare secondo le regole comunitarie:	Note
€ 50.000.000,00	
di cui	
€ 25.663.871,00	Azione 3.6.2 - PO FESR SICILIA 2014-2020 (previsti da Dgr 248 11.6.2020 che sposta le somme dall'azione 3.6.1 e Dgr 325 del 6.8.2020 che ne da esecutività)
€ 24.336.129,00	Cofinanziamento regionale (ex tranced cover Sicilia) - art. 5 L.R. 8/2018
2) Dotazione necessaria per la copertura delle Spese aggiuntive previste per il pieno funzionamento dell'Accordo (audit, informazioni e marketing, ecc)	
€ 1.633.313,65	Cofinanziamento regionale (ex tranced cover Sicilia) - art. 5 L.R. 8/2018
Pertanto, l'art 5 l.r. 8/2018 prevederà:	
24.336.129,00	a cofinanziamento regionale per l'accordo BEI
€ 1.933.313,65	Spese aggiuntive accordo BEI
€ 25.969.442,65	Totale fabbisogno Accordo BEI quale cofinanziamento regionale, pari alla dotazione originariamente prevista per lo strumento finanziario <i>Tranced Cover Sicilia</i>



TORRE

RIFERIMENTI NORMATIVI

INDICE

L.R. 29-11-2018 N. 21, ART. 4	9
L.R. 28-12-2019 N. 30, ART. 4	10
DECR. 2 APRILE 2015	11
D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ART. 42, COMMA 12.....	18
L. 30-12-2018 N. 145, ART1, COMMA 874	21
L.R. 19-7-2019 N. 13, ARTT. 5 E 12	21
L. 30-12-2018 N. 145, ART. 1, COMMA 883.....	23
ACCORDO TRA IL GOVERNO A LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA DEL 19 DICEMBRE 2018, PUNTO 9.....	23
L.R. 12-5-2020 N. 9, ART. 12 COMMA 2	24
D.LGS. 13-4-1999 N. 112, ARTT. 17 E 22	24
L.R. 12-5-2020 N. 9, ART. 7	27
D.L. 19-5-2020 N. 34, ART. 54	28
L.R. 8-5-2018 N. 8, ART. 5	29
REG. (CE) 18-12-2013 N. 1407/2013/UE.....	30
REG. (CE) 17 GIUGNO 2014, N. 651/2014/UE.....	30
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2020/C 91 I/01)	30
L.R. 12-5-2020 N. 9, ART. 10	41
DELIBERA C.D.M. DEL: 19-9-2019	46
LR 8 MAGGIO 2018, N. 8 ALLEGATO 3, ARTICOLO 2, COMMA 6.....	52

L.R. 29-11-2018 n. 21, art. 4

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 2018, n. 52, S.O. n. 3.

Art. 4 Copertura del disavanzo.

1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'articolo 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017, ai sensi del *Decr. 2 aprile 2015* e del *Decr. 4 agosto 2016*, risulta pari a complessivi euro 2.143.208.802,38. ⁽²⁾

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del *Decr. 2 aprile 2015* e del comma 12 dell'*articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato: ⁽³⁾

a) euro 59.656.773,07 corrispondente alla quota non recuperata nel 2017 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del *Decr. 2 aprile 2015*, interamente nell'esercizio 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il medesimo esercizio;

b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021; ⁽⁴⁾

b-bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. ⁽⁵⁾

2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'*articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34* convertito con modificazioni dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58* che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui Delib.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 sono destinate ⁽⁷⁾:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'*Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1*.

[b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'*Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019* ⁽⁸⁾ ⁽⁶⁾.]

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo. ⁽⁶⁾

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito con modificazioni dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo

complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

- a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;
- c) voci residue. [\(6\)](#)

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera a)*, L.R. 19 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 26 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge).

[\(3\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 26 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge).

[\(4\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 26 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge).

[\(5\)](#) Lettera aggiunta dall'*art. 12, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 26 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera d)*, L.R. 19 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 26 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge).

[\(7\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 3, lettera a)*, L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

[\(8\)](#) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 3, lettera b)*, L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

L.R. 28-12-2019 n. 30, art. 4

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2019, n. 59, S.O. n. 52.

Art. 4 *Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018.*

1. Il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97 al 31 dicembre 2018 è composto dalle seguenti quote:

a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015;

b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

c) euro 187.218.858,42 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;

d) euro 1.026.618.749,46 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'*articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:

a1) in 16 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n.

229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#);

a2) in 10 quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del [decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158](#) recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) in 26 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'[articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni;

b2) in 10 quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi del [decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158](#) recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

c) per euro 187.218.858,42 in 30 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#);

d) per euro 1.026.618.749,46 in 10 quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del [decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158](#) recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli

Decr. 2 aprile 2015

Criteria e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'[articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#).⁽²⁾

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2015, n. 89.

Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), come integrato e modificato dal [decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014](#), recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#);

Visto il comma 15, dell'[art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#), il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'*art. 3, del citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](#)*, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'*art. 3, comma 15, del citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](#)*, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-bis dell'*art. 3, del citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](#)*, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'*art. 3, del citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](#)*, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato *[decreto legislativo n. 118 del 2011](#)*, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'*art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014*, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'*art. 1, comma 4*, prevede che le disposizioni di cui all'*art. 3, comma 16, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)*, corretto e integrato dal *[decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#)*, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'*art. 3 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)*, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1. Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'*art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011*, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'*allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011* se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'*allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011*, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'*allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011*, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

- a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;
- b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;
- c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;
- d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;
- e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a).

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

- a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;
- b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

- a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,
- b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli [allegati 5/2](#) del [decreto legislativo](#)

[n. 118 del 2011](#) anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'[art. 3](#), comma 4-bis, del citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](#).

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#) che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'[art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#) per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2. Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'[art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#), di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'[art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'[art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'[art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#), sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'[art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#), come modificato dall'[art. 1, comma 538, lettera b\) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'[art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#). La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del

maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al [decreto legislativo n. 118 del 2011](#).

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'[art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#), individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del

maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3. *Il fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'[art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'[art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95](#).

Art. 4. *Verifica del ripiano*

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggior disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggior disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'[art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggior disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'[art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) per le regioni e gli enti regionali e dall'[art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggior disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta

alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'[art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'[art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) per le regioni e gli enti regionali e dall'[art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'[art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#). In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'[art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011](#).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, art. 42, comma 12

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* ⁽⁹⁸⁾

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la

differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. [\(99\)](#)

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con

provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. [\(100\)](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo

di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

(98) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(99) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(100) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

L. 30-12-2018 n. 145, art1, comma 874

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 874

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

L.R. 19-7-2019 n. 13, artt. 5 e 12

Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 26 luglio 2019, n. 35, S.O. n. 1.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie

Art. 5 *Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.*

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'*articolo 1, comma 883*, della *legge 30 dicembre 2018, n. 145*, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono utilizzare fino al 20

per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso della quota capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021

TITOLO III

Disposizioni varie

Art. 12 *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa.*

1. All'*articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la cifra "536.511.791,91" è sostituita dalla cifra "2.143.208.802,38";

b) al comma 2 le parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021";

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della *legge 30 dicembre 2018, n. 145*.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58* che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui Delib.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della *legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1*;

b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'*Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019*.

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del *decreto legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito con modificazioni dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

- a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;
- c) voci residue.".

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1, comma 883

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 883

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 dicembre 2018, punto 9

9. Lo Stato riconosce alla Regione un trasferimento di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

L.R. 12-5-2020 n. 9, art. 12 comma 2

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28.

Art. 12 *Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana. Interventi in favore del percorso "Arabo-normanno".*

1. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento regionale del bilancio – è autorizzato ad effettuare interventi di sostegno finanziario delle società partecipate dalla Regione per la ricostituzione del capitale sociale ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un importo complessivo non superiore a 30.000 migliaia di euro.

2. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento regionale delle finanze – è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'*articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112* e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo non superiore a 25.000 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle retribuzioni dovute ai dipendenti, a titolo di anticipazione e con obbligo per la società di procedere alla restituzione, in unica soluzione e senza interessi entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020. Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata a riversare, con riversamenti decadali a decorrere dall'1 ottobre e fino al 30 novembre 2020, pro quota in relazione ai versamenti non effettuati nelle decadi di riferimento, senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999* e successive modifiche ed integrazioni, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui all'*articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48 (Missione 16, Programma 1, capitolo 219215).

5. Al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi per l'accesso, alla Fondazione Federico II è assegnato un contributo straordinario pari a 2.500 migliaia di euro. È assegnato, altresì, un contributo straordinario di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti Patrimonio dell'Unesco presenti in Sicilia, da ripartire sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono conseguentemente ripartite le rispettive somme.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112, artt. 17 e 22

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

Capo II

PRINCIPI GENERALI DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ⁽¹²⁾

Sezione I

Diritti del concessionario

(commento di giurisprudenza)

Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione ⁽¹³⁾ ⁽¹⁵⁾

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta. ⁽¹⁴⁾

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso; ⁽¹⁶⁾

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b); ⁽¹⁶⁾

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b); ⁽¹⁶⁾

e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

3. I rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:

a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;

b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.

(12) Rubrica così modificata dall'*art. 4 comma 2, lett. 0a), D.L. 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 novembre 2002, n. 265*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Diritti ed obblighi del concessionario».

(13) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326*, a decorrere dal 21 settembre 1999, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 326/1999*, dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*, dall'*art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2002, n. 178*, dall'*art. 2, comma 3, lett. a), n. 1), 2), 3), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*, dall'*art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e-bis), ed e-ter), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, dall'*art. 23, comma 32, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. a), b), c), d), ed e), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159*.

(14) La *Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio – 26 maggio 2017, n. 129* (Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 1*, come sostituito dall'*art. 32, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 6 febbraio – 29 marzo 2018, n. 65 (Gazz. Uff. 4 aprile 2018, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 1*, come sostituito dall'*art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(15) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159*.

(16) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 3, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159*.

Sezione II

Obblighi contabili e di garanzia

Art. 22. *Termini di riversamento delle somme riscosse*

1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. ^{(38) (40)}

1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero,

per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. ⁽³⁹⁾ ⁽⁴¹⁾

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'*articolo 17, comma 7-ter*, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. ⁽³⁹⁾

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽³⁹⁾

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽⁴²⁾.

3. Il *comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 ottobre 1996, n. 556*, è abrogato ⁽⁴³⁾.

(38) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*.

(39) Comma inserito dall'*art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 2 novembre 2005*.

(41) Vedi, anche, il comma 22 dell'*art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

(42) L'*art. 1, D.M. 27 luglio 1999* (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185), entrato in vigore il 1° luglio 1999 per effetto dell'*art. 2*, ha così disposto:

«Art. 1. Riversamento all'ente creditore. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione riversa le somme riscosse all'ente creditore con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti».

(43) Vedi, anche, l'*art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114*, l'*art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115* e l'*art. 42, comma 7-novies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L.R. 12-5-2020 n. 9, art. 7

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28.

Art. 7 Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24* e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

- b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'[articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
 - c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;
 - d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013–2019, fino al 30 novembre 2020;
 - e) alla tassa automobilistica di cui alla [legge regionale 11 agosto 2015, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
 - f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.
3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.
4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro.
5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22](#) e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14](#), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.
6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7. Al comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24](#), le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".
8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato.

D.L. 19–5–2020 n. 34, art. 54

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. [\(110\)](#)

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’ [articolo 1, paragrafo 1, lettere da a\) a k\), del regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione](#).

7. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo ammesso. [\(110\)](#)

[\(110\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 5

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 21.

TITOLO II

Disposizioni per la crescita e lo sviluppo

Art. 5 *Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'[articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8](#) sono prioritariamente utilizzate per l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su *tranches junior* di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. *tranchèd cover*). Tali misure sono adottate mediante l'attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'articolo 106 e dall'[articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 8/2017* possono essere utilizzate, con la stessa priorità di cui al comma 1, per il sostegno, totale o parziale, di piani di risanamento ovvero per gli accordi di ristrutturazione del debito, proposti da imprese, società di persone o di capitali, con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, purché gli stessi abbiano la garanzia della prededuzione, ai sensi dell'*articolo 182-quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

3. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02 pubblicata nella GUUE del 20 giugno 2008 C 155/10, a seguito di esito positivo della procedura di controllo comunitario successivamente alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE [\(8\)](#).

[\(8\)](#) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz.Uff. reg. sic. 8 giugno 2018, n. 25.

Reg. (CE) 18–12–2013 n. 1407/2013/UE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Reg. (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2014

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2020/C 91 I/01)

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
(2020/C 91 I/01)

1. L'EPIDEMIA DI COVID-19, I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE

1.1. L'epidemia di COVID-19 e i suoi effetti sull'economia

1.L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie

del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.

2. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.
3. Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato. Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti. Al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, l'epidemia di COVID-19 colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. L'impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma avranno un impatto dirompente sull'economia dell'Unione nel suo complesso.
4. Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.
5. Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.
6. Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19 [\(1\)](#) non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(2\)](#) né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(3\)](#) e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato [\(4\)](#) applicabili nel settore bancario [\(5\)](#).
7. Se, a causa dell'epidemia di COVID-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno diretto sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività deteriorate, occorrerebbe valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii) della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno diretto non sarebbe considerata in condizione di dissesto o rischio di dissesto. Dal momento che si tratta di misure prese per

affrontare problemi legati all'epidemia di COVID-19, rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario [\(6\)](#), che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

8. È possibile che le imprese non solo debbano affrontare una carenza di liquidità, ma subiscano anche danni significativi a causa dell'epidemia di COVID-19. La natura eccezionale dell'epidemia di COVID-19 dipende dal fatto che tali danni non potevano essere previsti, sono di notevole entità e hanno pertanto fatto sì che le imprese si trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio.

9. L'epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.

1.2. Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

10. L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese colpite durante l'epidemia di COVID-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE. Analogamente, il controllo dell'UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell'UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L'integrità del mercato interno è un altro fattore che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all'interno dell'Unione.

1.3. Necessità di misure di aiuto adeguate

11. Nell'ambito dell'impegno complessivamente prodigato dagli Stati membri per far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 sulla loro economia, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'UE per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

12. Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 [\(7\)](#) la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente al regolamento generale di esenzione per categoria [\(8\)](#) senza il coinvolgimento della Commissione.
14. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall'epidemia di COVID-19 [\(9\)](#).
15. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE [\(10\)](#). Il principio «una tantum» [\(11\)](#) degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non è applicabile agli aiuti che la Commissione dichiara compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, dal momento che gli aiuti di quest'ultimo tipo non sono «*aiuti al salvataggio, aiuti alla ristrutturazione o aiuti temporanei alla ristrutturazione*» ai sensi del punto 71 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono compensare i danni derivanti direttamente dall'epidemia di COVID-19 alle imprese che hanno ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
16. Al fine di integrare le suddette possibilità, la Commissione espone, nella presente comunicazione, ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato. Inoltre, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole misure individuali. Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.
- 2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**
17. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell'economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un'interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE [\(12\)](#). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale [\(13\)](#).
18. Considerando che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate

dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

19. Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.

20. Gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.1 possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 della presente comunicazione [\(14\)](#).

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(15\)](#)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 [\(16\)](#);

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [\(17\)](#) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

23. In deroga al punto 22, ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

a. l'aiuto non supera 120 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura [\(18\)](#) o 100 000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli [\(19\)](#); tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione [\(20\)](#);

d.se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a), lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

e. si applicano tutte le altre condizioni di cui al punto 22 [\(21\)](#).

3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

24.Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

25.La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

a.per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità seguenti:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b.in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d.per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non supera:

i.il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii.con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità [\(22\)](#), l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

e.per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata;

f.la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i.il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii.il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e

iii.in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h.la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(23\)](#)) al 31 dicembre 2019; può essere concessa a imprese che non sono in difficoltà e/o a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19. i.

3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

26.Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di tassi di interesse agevolati – per un periodo limitato e per importi di prestito limitati – può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 non possono essere cumulati.

27.La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione [\(24\)](#)) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base (25)	50 punti base (26)	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b.In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi tenendo conto della suddetta tabella come base, con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c.I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni;

d.Per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del prestito non supera:

i.il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o

iii.sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità [\(27\)](#), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

- e. Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello previsto al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata.
- f. il prestito può riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio;
- g. il prestito può essere concesso a imprese che non si trovavano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(28\)](#)) il 31 dicembre 2019; esso può essere concesso a imprese che non si trovano in difficoltà e/o a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.
- 3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari
28. Gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati di cui alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.
29. Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario [\(29\)](#).
30. In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari.
31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
- 3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine
32. Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) [\(30\)](#), i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri [\(31\)](#). A causa dell'attuale epidemia non si può escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato sia temporaneamente indisponibile [\(32\)](#).

33. In tale contesto gli Stati membri possono dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell'indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia per i rischi non assicurabili di cui al punto 18, lettera d), della STEC è comunque ritenuto giustificato se:

- a. una grande e nota impresa privata internazionale di assicurazione del credito all'esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove dell'indisponibilità di tale copertura, o
- b. almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per specifiche operazioni.

4. MONITORAGGIO E RELAZIONI

34. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti [\(33\)](#) su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato entro 12 mesi dal momento della concessione.

35. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione [\(34\)](#).

36. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.

37. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

38. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

5. DISPOSIZIONI FINALI

39. La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020, tenendo conto dell'impatto economico dell'epidemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. La Commissione può modificarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se necessario o opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

40. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

41. In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali [\(35\)](#), la Commissione applica, in caso di aiuti non notificati:

- a. la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1° febbraio 2020;
- b. le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

42. La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

(1) Tali aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e la Commissione li valuterà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

(2) [GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.](#)

(3) [GU L 225 del 30.7.2014](#), articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («Comunicazione sulla ricapitalizzazione») ([GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2](#)); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («comunicazione sulle attività deteriorate») ([GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1](#)); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione») ([GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9](#)); comunicazione della Commissione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») ([GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7](#)); comunicazione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») ([GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7](#)); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») ([GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1](#)).

(5) Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che non rientri nell'ambito di applicazione della presente comunicazione o che non sia contemplata dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.

(6) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ([GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1](#)).

(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020.

(8) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1](#)).

(9) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ([GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1](#)). La Commissione ha autorizzato diversi regimi in nove Stati membri diversi.

(10) Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca – Regime di compensazione per l'annullamento di eventi collegati al COVID-19, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

(11) Cfr. il punto 3.6.1 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.

(12) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167.

(13) Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais ([GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28](#)), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02,

Bankgesellschaft Berlin ([GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1](#)), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG ([GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7](#)), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock ([GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1](#)), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB ([GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3](#)), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all'aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB ([GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34](#)) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. ([GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25](#)).

(14) Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis, [GU L 352 del 24.12.2013](#).

(15) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1](#)).

(16) Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, tale termine non è applicabile e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020.

(17) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ([GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1](#)).

(18) Prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ([GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1](#)).

(19) Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura (cfr. la nota 18).

(20) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura ([GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45](#)).

(21) Il riferimento alla definizione di «impresa in difficoltà» di cui al punto 22, lettera c), e alla nota 15 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

(22) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(23) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1](#)).

(24) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6](#)) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(25) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

[\(26\)](#) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

[\(27\)](#) Il fabbisogno di liquidità può riguardare sia i costi del capitale di esercizio sia i costi degli investimenti.

[\(28\)](#) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1](#)).

[\(29\)](#) Cfr. il punto 6 del presente quadro di riferimento temporaneo.

[\(30\)](#) [GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1](#).

[\(31\)](#) I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato alla STEC, con una durata massima del rischio inferiore a due anni.

[\(32\)](#) La sezione 4.2 della STEC descrive le eccezioni alla definizione dei rischi assicurabili sul mercato per i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato, mentre la sezione 4.3 definisce le condizioni relative alla copertura dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato. La sezione 5 stabilisce i requisiti procedurali, in particolare nei casi in cui è necessaria una notifica, e il livello degli elementi di prova richiesti.

[\(33\)](#) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

[\(34\)](#) [GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1](#).

[\(35\)](#) [GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22](#).

L.R. 12-5-2020 n. 9, art. 10

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28.

Art. 10 *Interventi a favore degli operatori economici.*

1. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia – Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni.

2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.

3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell'[articolo 13, comma 1, lettera m\)](#), del [decreto legge 8 aprile 2020, n. 23](#), per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi

e di commissioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuative. Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente articolo.

4. La misura è destinata, altresì, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese.

5. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall'istruttoria alla erogazione del finanziamento.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L'attuazione delle relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

7. È destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5.

8. È istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli *articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. In sede di prima applicazione, 10.000 migliaia di euro sono destinate a finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro, secondo le modalità del comma 10 per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato così come previsto dal titolo terzo del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo secondo le previsioni del *decreto legge 17 marzo 2020, n. 18* convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27* e dalle ulteriori prestazioni previste. Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'*articolo 63 della legge regionale n. 6/1997* e

successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di factoring e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014–2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa–Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del [decreto legge n. 23/2020](#) per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa–Cooperative" sono le Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) e successive modifiche ed integrazioni. L'IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del [decreto legge 8 aprile 2020, n. 23](#) per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con [legge regionale 18 agosto 1978, n. 37](#) e successive modifiche ed integrazioni e con [legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125](#) e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell'[articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18](#) e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all'IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L'IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Co-vid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo,

agenzie di viaggio e tour operator guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall'emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 1/01 e della comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b), accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all'impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del [decreto legge n. 23/2020](#) sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 1/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 1/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013* come modificato dal *regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019* e non possono cumularsi con quelli previsti dal [decreto legge n. 23/2020](#) e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell'[articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo *una tantum* a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'[articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9](#) per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti. È riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali

del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio della Regione.

Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'. (19-7-2019)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.13 del 19-7-2019

Bur:n.29 del 26-7-2019

Delibera C.d.M. del: 19-9-2019

Impugnata

La legge regione Sicilia n. 13 del 19 luglio 2019 pubblicata sul B.U.R n. 29 del 26/07/2019 recante: "Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni che di seguito si illustrano e va impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Articolo 4: il primo periodo del comma 1 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate; la disposizione contrasta con gli artt. 95 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che demandano alle singole stazioni appaltanti l'individuazione del criterio.

Sempre l'articolo 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, contrastante con la disciplina di cui all'articolo 97, commi 2 e 2-bis, e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso, peraltro, che il legislatore, ai sensi del citato comma 2-ter ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facoltà di "procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia", al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.

A tal proposito, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Ciò vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Seppure ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale", detta competenza, tuttavia, deve esercitarsi "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato".

Come affermato da costante giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell'ambito della tutela

della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.

La previsione regionale in parola dunque eccede dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

La distinzione poi tra appalti sotto soglia e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell'identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in quanto tale finalità può sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra l'altro, «il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009).

Peraltro, le suddette disposizioni dell'art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 263 del 2016, cui si fa rinvio.

Articolo 13: la disposizione, intitolata "Proroga contratti trasporto pubblico locale", proroga di un triennio la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente in essere, trascurando che, per disposizione dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituirà il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'art. 5 in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori dei trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale dovrà tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'art. 5, paragrafo 3, del citato Regolamento: "procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori" nel rispetto dei "principi di trasparenza e di non discriminazione".

La proroga per un ulteriore triennio delle concessioni attualmente in esecuzione, disposta d'autorità e senza l'attivazione dei prescritti bandi di selezione, ed il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 determinano, pertanto, situazioni di palese contrasto con la vigente disciplina europea.

Un implicito riconoscimento di quanto sin qui affermato arriva, del resto, dallo stesso legislatore siciliano, il quale, in occasione della precedente proroga, disposta ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, nel riconoscere l'obbligo di indire specifiche gare di appalto per l'assegnazione di future concessioni, individuava la possibilità di un ultimo rinvio, che comunque non avrebbe potuto superare il termine perentorio del 3 dicembre 2019, fissato dalle norme europee: "Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi..... la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007".

A tale riguardo, un'ulteriore proroga non è giustificabile nemmeno ai sensi dell'art 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo il quale: "L'autorità competente può prendere

provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici... I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".

La condizione posta dalla norma comunitaria per l'adozione di provvedimenti d'urgenza di tal sorta – da considerarsi comunque del tutto eccezionali – consiste infatti nell'accadimento di un fatto straordinario e non preventivabile, idoneo ad arrecare rilevanti ripercussioni negative sull'efficienza del trasporto pubblico locale, con notevoli danni all'utenza.

Invero, nella fattispecie della legge regionale in esame non solo non sono ravvisabili situazioni di emergenza che autorizzino la proroga delle attuali concessioni in maniera irrituale, cioè senza l'indizione di apposite procedure di gara, ma anche nel caso in cui una situazione di eccezionalità dovesse essere individuata, la norma in questione esclude espressamente, in ogni caso, che i contratti così stipulati possano avere durata superiore a due anni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, l'art. 13 della legge in esame confligge con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, in ciò violando l'art. 117, comma primo, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto, si pone in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Al riguardo, su questione analoga si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.° 2 del 2014: "Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011)".

Sul tema, infine, è opportuno richiamare l'ulteriore e specifico precedente dell'ordinanza n. 304/08 della Corte Costituzionale, emessa in data 9 luglio 2008 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il ritiro della norma impugnata.

La vertenza era stata originata dall'impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana dell'art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665–721–724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008», che (già nel 2008) disponeva la proroga dei contratti di trasporto passeggeri fino al 3 dicembre 2019 senza alcun "espletamento di procedure di evidenza pubbliche".

Infine, la disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, ed in particolare dalla competenza concorrente in materia di "trasporti regionali", attribuita alla Regione dall'art. 17, lett. a), dello Statuto.

Né può valere il richiamo della sentenza della Corte di Giustizia C-350/2017 del 21/03/2019 effettuato dagli organi della Regione Sicilia a sostegno della conformità costituzionale dell'art. 13 della legge in esame.

Quanto dedotto dalla Regione - secondo cui le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 diverrebbero cogenti solo a partire dalla data del 3 dicembre 2019 - sembra suffragato dal paragrafo 53 della citata pronuncia: "L'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 devono essere interpretati nel senso che l'articolo 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5". Per espresso riconoscimento della Corte di Giustizia, quindi, il citato Regolamento dovrebbe avere sul punto piena applicazione tra poco più di due mesi. E', tuttavia, evidente che le affermazioni della Corte si riferiscono a fattispecie nelle quali si sia pervenuti ad una aggiudicazione dei servizi in questione a conclusione "di una procedura di gara".

Ad ogni modo, in attesa che il predetto Regolamento spieghi completamente i suoi effetti si dovrebbe continuare a fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza.

A tal riguardo, si ripropone il richiamo alla sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n° 2 del 2014, nella quale, al punto 2.2, vengono sintetizzate con efficacia le argomentazioni che qui interessano:

"2.2.- La disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.

2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 - dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti

in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

2.2.2.– Di conseguenza, è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).

Art. 5 – "Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi Comunali" – Autorizza il Ragioniere Generale ad attivarsi per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuiti alla regione dall'articolo 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018, da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Inoltre, stabilisce che fino al 20 per cento di tali somme attribuite possa essere utilizzato per il pagamento di rate di mutui già accessi. Infine, prevede che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme di cui al citato comma 883, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi "nell'esercizio finanziario 2021". Al riguardo, nel premettere che non si comprende il riferimento all'esercizio finanziario 2021, si evidenzia che la disposizione in esame non è pienamente coerente con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti e, peraltro, comporta impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto. Pertanto, si rileva un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Art. 6 – "Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie" – Dispone che al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle norme di cui all'articolo 6 della LR n. 3/2016, che hanno posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 22 comma 46, della legge 244/2007 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale promuova un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. Prevede, inoltre, che le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscano la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato

alle attività sanitarie, oggetto del predetto piano straordinario.

Si evidenzia preliminarmente che i Tavoli tecnici di verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari hanno più volte rappresentato che il richiamato articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 non è coerente con l'Accordo per il Piano di rientro sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana con il Ministro della salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 31 luglio 2007. In tali termini l'onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale per il pagamento della rata del mutuo della Regione Siciliana, al fine di non compromettere la corretta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), è stato sterilizzato nel periodo 2016-2018, su richiesta dei predetti Tavoli tecnici, mediante il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente di pari importo a valere sulla leva fiscale regionale. In tali termini, sempre ai fini della garanzia dell'erogazione dei LEA, il risultato di gestione corrente è stato bilanciato da un'entrata corrente di importo equivalente. Ciò premesso, la norma in esame ha lo scopo di attenuare l'onere del mutuo posto in capo al risultato di gestione corrente mediante il conferimento di un'eventuale entrata da dismissione immobiliare del patrimonio immobiliare disponibile degli enti del Servizio sanitario regionale siciliano. Al riguardo, si ricorda quanto disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dal decreto legislativo n. 118/2011, secondo il quale le vendite di patrimonio immobiliare delle aziende del SSR non possono essere portate a copertura dei disavanzi di gestione, in quanto le stesse devono essere trattate contabilmente secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.

Pertanto, l'articolo 6 si pone in contrasto con l'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto stabilisce che il provento di tale alienazione immobiliare sia destinato a coprire un onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale dalla legge n. 3/2016. In tali termini l'articolo 6 si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In via ulteriore si rappresenta che i Tavoli tecnici hanno più volte richiesto alla Regione Siciliana l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2016 ovvero il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente tale da bilanciare l'effetto della legge regionale n. 3/2016 e non distogliere le risorse necessarie alla garanzia dei LEA, così come previste dal fabbisogno sanitario standard. I proventi derivanti da vendite immobiliari non possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio corrente in quanto a norma di legge il provento viene obbligatoriamente iscritto in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio.

Art. 12 - "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa" - introduce modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29/11/2018, n. 21, concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020", rideterminando l'ulteriore disavanzo al 31/12/2017 ed il relativo ripiano negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.

Al riguardo, nel premettere che tale disposizione contrasta con il principio di annualità del bilancio, in quanto interviene sull'esercizio finanziario 2018 già chiuso, si rileva quanto segue:

- il comma 1, lett. a), che ridetermina l'ulteriore disavanzo in euro 2.143.208.802,38, non risulta coerente con il comma 1, lett. b) e lett. c), che disciplina il relativo ripiano nell'ammontare complessivo di euro 2.202.865.575,46;
- il comma 1, lett. b), prevede che il disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 sia recuperato negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 30 del 2019, che modifica il precedente piano di rientro dal disavanzo previsto negli anni 2018, 2019 e 2020. Tale previsione risulta in contrasto con l'articolo 42, comma 12, del

decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto interviene a valere sul bilancio 2021, esercizio non considerato nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la legge regionale di bilancio 2018;

– il comma 1, lett. d), prevede la copertura di oneri mediante l'utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione del ripiano del disavanzo di cui alla citata Delibera n. 30. Tali risorse di fatto non trovano riscontro nel bilancio in quanto correlate alla previsione di minori quote annuali di disavanzo da recuperare deliberate in contrasto con la disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

Per quanto rappresentato, si ritiene di dover impugnare l'articolo in esame per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione.

Art. 15 – "Variazioni al bilancio della Regione" – per quanto discende dalle disposizioni dell'articolo 12, anche questa disposizione si pone in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione

Le disposizioni regionali predette esorbitano inoltre dalle competenze statutarie fissate dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia.

In relazione a quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

LR 8 maggio 2018, n. 8 Allegato 3, articolo 2, comma 6

(Segue nella pagina successiva)

Allegato 3 - Emend

Allegato 3 - Art. 2, comma 6, L.F. 8/2018

Somme da iscrivere con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione

(importi in euro)							
ACQUISIZIONE DI RISORSE				DESTINAZIONE DI RISORSE			
OGGETTO	2018	2019	2020	OGGETTO	2018	2019	2020
L.R. 3/2016 Art. 4, comma 8 L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11 Somme non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 4 della L.F. 8/2016 - "Disavanzi Sanità"	127.850.000,00	127.850.000,00	0,00	L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11, L.R. 8/2017 Art. 9, comma 16 Fondo investimenti comuni	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
				L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11 Fondi Speciali Accantonamento - Finanziamento funzioni Liberi Consorzi da attrarre alle competenze della Regione	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00
LR 3/2016 Art. 5, comma 1 LR 8/2017 Art. 3, comma 11 L.R. 0/2018 Art. 2, comma 5 Assegnazioni dello Stato relative al Fondo di Sviluppo e Coesione	20.000.000,00	53.069.153,34	42.130.901,83	L.R. 3/2016 Art. 5, comma 1, lett b) L.R. 8/2017 art. 3, comma 11 L.R. 0/2018 Art. 2, comma 5 Interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 per il settore agricolo e forestale.	20.000.000,00	53.069.153,34	42.130.901,83
TOTALE	147.850.000,00	180.919.153,34	42.130.901,83		147.850.000,00	180.919.153,34	42.130.901,83

Visto: MUSUMECI